

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 25 gennaio 2022, n. 39
Avviso Multi Misura approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014. Misura 5 Indennità di tirocinio. Approvazione esiti verifica amministrativa e conseguente autorizzazione ad INPS al pagamento delle indennità relative al bimestre VI in favore dei tirocinanti a valere sulle risorse di cui all'art. 3 del DL n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013.

Il Dirigente della Sezione

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31.07.1998;

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 - "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 la quale prevede, tra le misure attivabili, il "Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica" (Scheda 5);

CONSIDERATO che la precitata deliberazione consente l'attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono esenti dall'obbligo di istruzione e formazione, prevedendo in loro favore l'erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi provvedimenti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, con la quale è stato approvato l'Avviso Multimisura e la successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 con la quale sono stati approvati i relativi esiti istruttori;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 con la quale sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini nell'ambito del programma in oggetto;

RILEVATO CHE ai sensi dell'Avviso Multimisura e delle "Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurricolari da parte dei Centri per l'Impiego", il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE;

VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 con la quale è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il

giorno di sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;

VISTA la Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016 e la Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'Avviso Multimisura e delle precitate Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego, l'indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curricolari da parte dei Centri per l'Impiego è posto a carico dei soggetti promotori (partners all'interno delle A.T.S. e C.P.I.) l'obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell'indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l'effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile *on line* la procedura telematica per l'invio della documentazione prescritta dall'Avviso Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l'obbligatorietà dell'utilizzo della piattaforma dedicata all'interno del sito <http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanzigiovani>;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative svolte nell'ambito di tirocini avviati a partire dall'11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- l'art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
- a partire dalla data dell'8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell'ambito dell'intervento in parola;
- con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio nell'ambito dell'intervento;

CONSIDERATO che in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015;

CONSIDERATO che (i) l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l'occupazione giovanile, l'attivazione nei territori del Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, di 16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015; (ii) in relazione al punto che precede, con Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha attribuito alla Regione Puglia risorse pari a euro 12.968.011,12; (iii) con successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, per l'annualità 2015, sono state attribuite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Puglia ulteriori risorse pari a euro 17.290.681,50;

RICHIAMATI (i) l'Addendum alla Convenzione del 31.03.2015 sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016 per l'erogazione delle indennità di tirocinio con risorse a valere sul DL n. 76/2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 99 del 9/08/2013; (ii) le note prott n.930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 con le quali l'Anpal ha chiesto a INPS di garantire la continuità nell'erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali; (iii) la nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 del 28/02/2019 con la quale l'INPS ha aderito alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;

CONSIDERATO che:

- con note prott. nn. 6807 del 06.07.2021, 7740 del 03.08.2021, 9464 del 05.10.2021 la Regione ha sollecitato ANPAL ed INPS a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché INPS potesse procedere a disporre i pagamenti in favore dei tirocinanti. Tanto fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia in esito all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013;
- allo stato, le precitate note sono rimaste prive di riscontro;

RILEVATO che:

- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell' Allegato "A" e "B", quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00);
- in particolare, nell'ambito dell'Allegato "B", quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà conto delle motivazioni sottostanti l'accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il tramite del sistema informativo.
- allo stato, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro ha ultimato con esito positivo le verifiche amministrative relative al sesto bimestre in ordine ai tirocini di cui all'Allegato "A" e "B" del presente provvedimento e deve concludere il procedimento in parola mediante adozione di provvedimento espresso;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all'art. 5, co. 1, L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di approvare gli esiti delle verifiche amministrative in ordine ai tirocini relativamente al sesto bimestre di cui all'Allegato "A" e "B" del presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di autorizzare sin d'ora l'INPS al pagamento delle indennità di partecipazione relative al sesto bimestre, per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all'interno del ridetto Allegato, per un importo complessivo pari ad € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) in favore dei tirocinanti di cui all'Allegato "A" e "B", dando atto che tutti i dati e gli elementi di carattere anagrafico-contabile dei soggetti in favore dei quali si è proceduto al riconoscimento delle indennità verranno comunicati tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione;
- di dare atto che per i destinatari di cui all'Allegato "A" e "B", l'Amministrazione regionale ha concluso con l'approvazione del presente atto tutti gli adempimenti di propria competenza.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo seguente: tirocini.garanziaiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, **entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.**

Il presente provvedimento redatto in unico originale, è composto da n. 8 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti gli Allegati "A" e "B".

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi consecutivi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1";
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore alla Formazione e Lavoro.
- sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati;
- sarà notificato all'Anpal, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS.

Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

Dott. Giuseppe Lella



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO**

ALLEGATO A

N.	Codice pratica	Inizio VI bimestre attività formative	Fine VI bimestre attività formative	CUP	Importo Riconosciuto €	N. Mensilità riconosciute
1	SP2CAG4	01/05/2020	30/06/2020	B86G16007670001	300	1
2	S51UOY1	12/06/2020	04/08/2020	B96G16010750001	600	2
3	DH2N054	18/08/2020	17/10/2020	B76G16010540001	300	1
4	H4TBHJ5	18/09/2020	09/11/2020	B46G16005090001	600	2
5	XERD962	12/09/2020	11/11/2020	B76G16012280001	600	2
6	YHOFPD7	12/09/2020	11/11/2020	B76G16012380001	600	2
7	Q2QDKP3	01/08/2020	30/09/2020	B96G16010760001	600	2
8	CVFBUN5	02/10/2020	21/11/2020	B86G16011250001	600	2
9	5YJUBF1	03/10/2020	25/11/2020	B16G16003590001	600	2
10	C4HSV24	18/09/2020	13/11/2020	B97H16001720001	600	2
11	AHS9XX7	14/11/2020	30/11/2020	B87H16001900001	300	1

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO****ALLEGATO B**

N.	Codice pratica	Inizio VI bimestre attività formative	Fine VI bimestre attività formative	CUP	Importo Riconosciuto €	N. Mensilità riconosciute	Motivazione
1	WXVZ772	21/01/2020	05/03/2020	B76G16004800001	300	1	in relazione alla seconda mensilità non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta
2	KDFIUH4	07/09/2020	13/11/2020	B81B16001380001	600	2	in relazione alla terza mensilità non risulta maturato il diritto alla indennità in ragione della durata dell'attività formativa calendarizzata e svolta